



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N. 33
Data di registrazione 22/05/2018

OGGETTO: ORDINANZA SGOMBERO INSEDIAMENTO SITO NELL'AREA DI PARCHEGGIO - STRADA PER ROCCA BRIVIOO

Polizia Locale e Sicurezza

IL VICE SINDACO

VISTO:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la Deliberazione n. 21 del 25/01/2018 della Giunta Comunale " Stati Generali della Sicurezza";
- la relazione di servizio n. 81/2018 del Corpo di Polizia Locale;
- la relazione di servizio 83/2018 del Corpo di Polizia Locale;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Tenuto conto di quanto constatato dalla Polizia Locale in data 07/05/2018 e in data 17/05/2018;

Dato atto che l'insediamento riscontrato dalla Polizia Locale versa in condizioni di anti-igienicità a causa della mancanza di requisiti strutturali e dei servizi idrosanitari necessari;

Considerato che la mancanza di adeguati servizi igienici sanitari, di acqua potabile e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può essere causa di pregiudizio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario ed urgente rimuovere l'insediamento di cui trattasi;

Considerato che non esistono sul territorio comunale aree alternative attrezzate ed idonee ad accogliere tale insediamento;

Ritenuto di dover intervenire in relazione all'urgente necessità di prevenire situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;

ORDINA

ai proprietari, detentori e occupanti dell'insediamento abusivamente collocato nell'area in oggetto di:

- cessare il campeggio;
- rimuovere tutte le attrezzature ivi collocate;

entro e non oltre 48 ore dalla pubblicazione della presente

DIFFIDA

gli occupanti che, in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica.

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);
- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;
- il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione;
- gli oggetti abbandonati verranno rimossi d'autorità e conferiti negli appositi centri di smaltimento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed immediatamente esecutiva. Viene trasmessa per opportuna conoscenza al Prefetto di Milano, alla locale Tenenza dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Locale. Agli operatori di Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. per la Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

San Giuliano Milanese, 22.05.2018

Il Vicesindaco

GRIONI MARIO ETTORE / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)